



PROVINCIA DI PESCARA

Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale num. 55 del 25 giugno 2007 e modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale num. 48 del 26.09.2018

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO

Articolo 2 - FONTI NORMATIVE

Articolo 3 - REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

Articolo 4 - ONORABILITA'

Articolo 5 - COMMISSIONE D'ESAME

Articolo 6 - SESSIONI D'ESAME

Articolo 7 - PROGRAMMA D'ESAME

Articolo 8 - ATTI PRELIMINARI ALL'ESAME

Articolo 9 - AVVISO PUBBLICO

Articolo 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

Articolo 11 - AMMISSIONE E CONVOCAZIONE

Articolo 12 - PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Articolo 13 - RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Articolo 14 - CONTROLLI DISPOSTI D'UFFICIO

Articolo 15 – ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE O DIVIETO DI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE

Articolo 16 - COMUNICAZIONI AD ALTRE PROVINCE

Articolo 17 - ESAME DA PARTE DI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI

Articolo 18 - ADEGUAMENTO NORMATIVO

Allegato 1 - DISCIPLINE D'ESAME

Allegato 2 - ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Articolo 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'espletamento degli esami per il conseguimento dell' idoneità professionale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada di cui all'articolo 5 della legge 264/91, alla luce delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 105, comma 3 lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Non rientra tra le competenze della Provincia il rilascio dell' attestato di idoneità a domanda, ai sensi dall'articolo 10, comma 2, della legge 264/91 e successive modifiche nonché ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4, della medesima legge.

Articolo 2 FONTI NORMATIVE

1. Le principali fonti normative relative agli esami di cui all'articolo 1 sono costituite dalle seguenti norme:
 - **Legge 8 agosto 1991, n. 264** - *Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto – (pubblicata nella G.U. 21 agosto 1991, n. 195) e successive modifiche ed integrazioni;*
 - **Legge 4 gennaio 1994, n. 11** - *Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi - (pubblicata nella G.U. 10 gennaio 1994, n. 6);*
 - **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** - *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 - (pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.), art. 105, comma 3 lett. g);*
 - **“Accordo Stato-Regioni-Enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, sottoscritto in data 14/02/2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2002).**
2. Costituiscono, inoltre, norme di riferimento, anche se non vincolanti per l'Ufficio, i decreti e le circolari del Ministero dei trasporti emanati quando la competenza all'effettuazione degli esami era della commissione di cui all'articolo 5 della legge 264/91.
3. Le norme di cui ai commi precedenti devono essere interpretate alla luce del passaggio di competenze alle Province avvenuto ai sensi del citato decreto legislativo 112/98.

Articolo 3 REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. Per essere ammessi all'esame è necessario:
 - essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - essere regolarmente residenti nella Regione Abruzzo, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 e nell'articolo 17;
 - avere raggiunto la maggiore età;
 - avere conseguito un diploma di istruzione di secondo grado o equiparato;
 - essere in possesso dei requisiti morali secondo quanto previsto nel successivo articolo 4.
2. Possono sostenere l'esame anche coloro che sono anagraficamente residenti in un comune italiano di altra regione purché abbiano il proprio domicilio in Abruzzo e dimostrino di avere stretti legami con il territorio regionale per motivi di lavoro e/o di studio, sempreché la sede di lavoro ovvero dell'università, dell'istituto scolastico o dell'ente che organizza corsi di formazione professionale che l'interessato frequenta, sia ubicata nel territorio abruzzese.
3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, possono essere ammessi all'esame producendo, in sostituzione del titolo di studio prescritto, l'attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale di cui all'articolo 10 della legge 264/91, i seguenti soggetti:
 - a) coloro che subentrano nell'attività, in qualità di eredi o aventi causa, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale;
 - b) coloro che subentrano nell'attività, in qualità di soci o amministratori, in caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica del socio o amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

Articolo 4 ONORABILITA'

1. E' da ritenersi non soddisfatto il requisito dell'onorabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 264/91, da parte di coloro che:

- a) abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- b) siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- c) siano stati interdetti o inabilitati.

Articolo 5 COMMISSIONE D'ESAME

1. La Commissione d'esame viene istituita con decreto del Presidente della Provincia ed è composta dal competente dirigente della Provincia, o suo delegato, con funzioni di presidente nonché dai seguenti componenti:

- a) il responsabile dell'Ufficio Motorizzazione Civile di Pescara, o un suo delegato, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) un esperto in materia di trasporto di merci individuato anche tra il personale della Provincia;
- c) il comandante della locale Capitaneria di Porto, o un suo delegato;
- d) il direttore dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. o un suo delegato;
- e) il direttore dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- f) due rappresentanti delle associazioni di categoria degli studi di consulenza automobilistica, riconosciute e più rappresentative a livello nazionale.

2. Per ogni componente della Commissione, se possibile, devono essere nominati uno o due supplenti; la nomina dei supplenti potrà avvenire anche in un secondo momento purché la scadenza della nomina sia tale da essere allineata a quella degli effettivi.

3. In caso di mancata adesione da parte dei soggetti indicati nelle lettere a), b), d), ed e) del comma 1, o comunque di difficoltà di individuare i partecipanti, anche supplenti, della Commissione esaminatrice, verranno nominati esperti nelle materie d'esame di cui rispettivamente ai punti A), C), D) ed E) dell'articolo 7, comma 1;

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un dipendente del Servizio competente incaricato dal Presidente della commissione.

5. La commissione dura in carica tre anni ed i relativi componenti possono essere rinominati; comunque questi ultimi, nelle more delle nuove nomine, continuano a svolgere le proprie funzioni; in caso di sostituzione, la nomina del sostituto avrà durata tale da essere allineata alla scadenza della nomina degli altri componenti.

6. Nell'ambito di ciascun provvedimento di nomina viene formalizzata, se del caso, la decadenza della nomina precedente.

7. La Commissione è validamente riunita, su convocazione del Presidente, con la presenza di tutti i suoi componenti, effettivi o supplenti fatta eccezione per quelli indicati al punto f) del comma 1. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva.

8. A ciascun componente della Commissione, fatta eccezione per il Presidente e per coloro che risultano dipendenti della Provincia, spetta un gettone di presenza pari all'importo massimo ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge dalla legge 122/2010; il gettone non viene corrisposto nel caso in cui la partecipazione alla Commissione d'esame rientra tra le funzioni di competenza degli Enti/Uffici di appartenenza. Il gettone è corrisposto per ogni presenza giornaliera per l'espletamento delle prove e relative correzioni svolte.

Articolo 6 SESSIONI D'ESAME

1. Gli esami di idoneità si svolgono, di regola, con cadenza annuale, salvo diversa decisione in relazione alle esigenze della categoria dei consulenti automobilistici ed al numero dei soggetti interessati.
2. Il Dirigente del competente Settore dell'Ente, sentita la commissione di cui all'articolo 5, fissa la sessione d'esame, stabilendo la data, l'orario e la sede di svolgimento dell'esame.
3. L'esame non può avere luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 7 PROGRAMMA D'ESAME

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 264/91, l'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di:
 - A) disciplina della circolazione stradale;
 - B) legislazione sull'autotrasporto;
 - C) disciplina della navigazione;
 - D) legislazione sul Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
 - E) legislazione tributaria afferente al settore.
2. Nell'Allegato 1 al presente regolamento sono riportate in dettaglio gli argomenti d'esame per ogni disciplina di cui al precedente comma.

Articolo 8 ATTI PRELIMINARI ALL'ESAME

1. La Commissione d'esame provvede a predisporre un elenco di quesiti a risposta multipla predeterminata con le relative risposte.
2. L'elenco di cui al comma 1 deve essere costituito possibilmente da almeno cento quesiti per ciascuna delle materie d'esame e per ciascun quesito devono essere previste almeno tre risposte.
3. Le risposte ai quesiti possono essere strutturate secondo due distinte modalità, anche differenti tra le singole materie d'esame:
 - A) delle tre risposte soltanto una è corretta;
 - B) ognuna delle tre risposte può essere "vera" o "falsa", potendo ovviamente essere tutte vere o tutte false oppure due vere ed una falsa e viceversa.
4. Il Dirigente con proprio provvedimento rende pubblici, almeno sessanta giorni prima della data stabilita per l'esame, l'elenco dei quesiti e delle risposte multiple predeterminate, senza l'indicazione delle soluzioni, assicurandone comunque la divulgazione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della Provincia.

Articolo 9 AVVISO PUBBLICO

1. La data di svolgimento dell'esame deve essere resa nota attraverso apposito Avviso Pubblico con il quale l'Ufficio competente indica anche le modalità ed i termini entro i quali presentare le domande di ammissione all'esame nonché tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. All'avviso di cui al comma precedente devono essere allegati i modelli di domanda di ammissione all'esame e delle relative dichiarazioni sostitutive da rendere.

3. Dovrà essere assicurata la massima diffusione possibile dell'avviso ed, in particolare, lo stesso dovrà essere pubblicato nell'Albo dell'Ente nonché sul sito web della Provincia per almeno quindici giorni.
4. Con l'Avviso Pubblico viene reso noto, altresì, dove è possibile reperire l'elenco dei quesiti e delle risposte multiple predeterminate.

Articolo 10 **DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME**

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità di cui all'articolo 1, devono rivolgere apposita domanda in bollo al competente Ufficio dell'Ente, potendo utilizzare il modello di cui all'articolo precedente.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, ai fini della dimostrazione del possesso di tutti i requisiti e i titoli di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) se del caso, idonea documentazione atta a comprovare di trovarsi nella condizione di cui all'articolo 3, comma 3;
 - c) l'attestazione del versamento in favore della Provincia di Pescara per l'importo stabilito dalla Giunta Provinciale secondo le indicazioni fornite dall'ufficio competente; il versamento vale esclusivamente per la sessione d'esame per la quale si è fatta domanda e la somma versata non sarà restituita neanche in caso di assenza o di rinuncia all'esame;
 - d) una marca da bollo del valore corrente, da apporre sull'attestato; in caso di esito negativo dell'esame, la marca verrà restituita;
 - e) se del caso, idonee dichiarazioni sostitutive attestanti di essere residente in un comune di altra regione ma di essere comunque domiciliato in un comune abruzzese per motivi di lavoro e/o di studio (specificando dove presta la propria attività lavorativa ovvero quale università o istituto scolastico o corso di formazione organizzato da ente pubblico frequenta ed allegando idonea documentazione comprovante quanto dichiarato);
 - f) copia di un documento di identità in corso di validità nonché del titolo di studio ed eventualmente dell'attestato di frequenza al corso di formazione di cui all'articolo 10 della legge 264/91.

Articolo 11 **AMMISSIONE E CONVOCAZIONE**

1. Le domande di ammissione agli esami, con la relativa documentazione allegata, sono valutate dall'Ufficio competente, ai fini della verifica della regolarità e della completezza delle stesse.
2. L'Ufficio comunica l'ammissione all'esame a mezzo raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo di residenza o altro indirizzo specificatamente indicato dal candidato, con data di spedizione di almeno quindici giorni prima il giorno fissato per l'esame, ovvero tramite consegna diretta nelle mani dell'interessato; nella convocazione sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della prova d'esame.
3. In caso di irregolarità sanabili o di documentazione incompleta, l'Ufficio può richiedere la regolarizzazione o l'integrazione della domanda, determinando altresì il termine perentorio entro il quale deve essere sanata l'irregolarità ovvero deve essere prodotta la documentazione mancante, pena l'esclusione dall'esame.
4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o titoli ovvero in caso di riscontrate irregolarità non sanate o di mancanza di documenti, l'Ufficio comunica con le modalità di cui al comma 2, l'esclusione del candidato dall'esame specificandone le motivazioni.
5. L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per la mancata conoscenza della convocazione ovvero della richiesta di ulteriore documentazione o di regolarizzazione della domanda d'esame nonché della esclusione dall'esame medesimo, qualora dette comunicazioni sono effettuate tramite consegna diretta nelle mani dell'interessato o con raccomandata A.R. alla residenza del candidato ovvero al diverso domicilio espressamente indicato dallo stesso.

Articolo 12 **PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

1. Per poter sostenere gli esami, i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d'identità in corso di validità.

2. La Commissione d'esame predispone un numero di schede, diverse tra loro, pari al numero dei candidati ammessi all'esame. Ciascuna scheda conterrà cinque quesiti per ognuna delle cinque discipline d'esame, per un totale di venticinque quesiti estrapolati da quelli di cui all'articolo 8.
3. Le schede saranno distribuite ai candidati in modo casuale; agli stessi saranno consegnati anche una busta grande ed una piccola, oltre ad uno stampato dove apporre le proprie generalità. Il candidato inserisce lo stampato nella busta piccola e chiude la stessa. Dopo aver risposto ai quesiti, inserisce la scheda d'esame, unitamente alla busta piccola, nella busta grande; chiude quest'ultima e la consegna alla Commissione d'esame.
4. Per ciascun quesito i candidati dovranno apporre una croce o analogo segno, annerendo la relativa casella in corrispondenza della risposta che riterranno corretta (nel caso di adozione della modalità di cui all'articolo 8, comma 3 lett. A) ovvero una croce o analogo segno in corrispondenza di ciascuna delle tre risposte che riterranno vere o false, annerendo le relative caselle, e precisamente la casella contenente la lettera "V" se riterranno la risposta vera o quella contenente la lettera "F" se la riterranno invece falsa (nel caso di adozione della modalità di cui all'articolo 8, comma 3 lett. B).
5. La prova d'esame ha la durata massima di due ore ed è superata dai candidati che abbiano risposto senza errori ad almeno quattro quesiti su cinque per ogni disciplina d'esame.
6. La mancata indicazione della risposta, anche di una sola di esse nel caso di adozione della modalità di cui all'articolo 8, comma 3 lett. B) è considerata errore; sono considerati errori anche le correzioni, le cancellature o le rettifiche di risposte già indicate.
7. Non è ammesso l'uso di matite ma solo di penne ad inchiostro indelebile; in caso di segni a matita la scheda sarà annullata.
8. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.
9. I candidati non possono portare appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
10. La Commissione esaminatrice vigila sull'osservanza delle disposizioni dei commi 7, 8 e 9 ed il candidato che contravviene viene escluso dall'esame.
11. Conclusa la seduta d'esame, la Commissione procede a numerare le buste grandi e dopo aver aperto le stesse riporta la numerazione sulle rispettive schede e buste piccole in esse contenute; procede dunque alla correzione delle schede e successivamente apre le buste piccole contenenti gli stampati con i dati dei candidati e sugli stessi vengono apposti i rispettivi numeri progressivi già apposti sulle buste; procede dunque a formare l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascun candidato del superamento o meno della prova stessa e del numero delle risposte esatte per ogni materia d'esame; copia dell'elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione sarà affisso fuori dalla sala in cui si è svolta la prova d'esame.
12. Se la valutazione degli elaborati non viene effettuata al termine della prova ma viene rinviata ad altro giorno, le buste grandi vengono raccolte in uno o più pieghi sigillati, firmati dai membri della commissione sui lembi di chiusura; i suddetti pieghi sono custoditi dal presidente della commissione; gli stessi sono aperti in presenza di tutti i componenti la commissione medesima, dopo averne constatato l'integrità.

Articolo 13

RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. La Commissione verbalizzerà per iscritto tutto lo svolgimento dell'esame e l'esito della prova; il verbale dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima e dal segretario; le decisioni si intendono prese all'unanimità a meno che non viene verbalizzato diversamente: in caso di disaccordo, anche su una singola risposta, prevale la volontà della maggioranza; in caso di parità prevale la volontà espressa dal Presidente.
2. Il dirigente, sulla base delle risultanze del verbale d'esame, provvede al rilascio degli attestati di idoneità secondo il modello di cui all'Allegato 2.
3. Gli attestati di idoneità devono essere numerati progressivamente; la numerazione è data da:
 - num. progressivo / prot. istanza d'esame / anno dell'esame.
4. Del rilascio degli attestati deve essere fatta menzione in un apposito registro sul quale devono essere annotati:
 - il num. dell'attestato;
 - la data di rilascio;
 - gli estremi anagrafici del titolare dell'attestato;
 - la data di conseguimento dell'idoneità;
 - firma e data dell'interessato (o dell'eventuale delegato) per ricevuta dell'originale dell'attestato.

Articolo 14

CONTROLLI DISPOSTI D'UFFICIO

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, il competente Ufficio della Provincia effettuerà controlli in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante, ai fini dell'ammissione all'esame, nonché controlli a campione, anche dopo il rilascio dell'attestato.

Articolo 15

ANNULLAMENTO E REVOCA DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'Ufficio della Provincia, venuto a conoscenza dell'insussistenza o della perdita di un requisito o titolo prescritto per l'ammissione agli esami, procede all'annullamento o alla revoca dell' idoneità professionale.
2. Prima di procedere ai sensi del comma precedente, l'Ufficio comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/90, per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 10 della medesima legge, da esercitarsi entro un termine di trenta giorni; qualora gli interessati ne facessero richiesta entro il suddetto termine, l'Ufficio procede anche all'audizione personale al fine di acquisire ogni elemento utile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Nel caso di annullamento o revoca dell'idoneità professionale i titolari dovranno riconsegnare l'attestato di idoneità entro dieci giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento.
4. Inoltre, nel caso di dichiarazione non veritiera, il competente ufficio della Provincia segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 16

COMUNICAZIONI AD ALTRE PROVINCE

1. In caso di annullamento o di revoca dell'idoneità professionale, il competente Ufficio dell'Ente comunicherà, se né è a conoscenza, la circostanza alla diversa Provincia nel cui territorio ha sede lo studio di consulenza automobilistica in cui l'interessato presta la propria attività.

Articolo 17

ESAME DA PARTE DI RESIDENTI IN ALTRE REGIONI

1. Il dirigente competente può, a seguito di motivate esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria, consentire la partecipazione agli esami anche a coloro che sono anagraficamente residenti nei territori di Province di altre Regioni.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Avviso pubblico di cui all'art. 9 deve precisare tale circostanza e specificare quali sono le Province i cui residenti possono sostenere l'esame di cui al presente regolamento.

Articolo 18

ADEGUAMENTO NORMATIVO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme statali, regionali e statutarie; in tal caso, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO 1

DISCIPLINE D'ESAME**A) La circolazione stradale.**

- Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
- Nozione di veicolo.
- Classificazione e caratteristiche dei veicoli.
- Masse e sagome limite.
- Traino di veicoli.
- Norme costruttive e di equipaggiamento.
- Accertamenti tecnici per la circolazione.
- Destinazione ed uso dei veicoli.
- Documenti di circolazione ed immatricolazione.
- Estratto dei documenti di circolazione e di guida.
- Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.
- Guida dei veicoli.
- Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei rimorchi e dei ciclomotori.
- Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei rimorchi e dei ciclomotori nonché per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
- Patente a punti.

B) Il trasporto di merci.

- Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
- Organi dell'Albo
- Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni.
- Iscrizione delle imprese estere.
- Fusioni e trasformazioni.
- Abilitazioni per trasporti speciali.
- Variazioni dell'albo.
- Sospensioni dall'albo.
- Cancellazione dall'albo.
- Sanzioni disciplinari e pecuniarie.
- Effetti delle condanne penali.
- Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.
- Omissione di comunicazioni all'albo.
- Accesso al mercato dell'autotrasporto.
- Determinazione dei corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada.
- Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.
- Trasporto di merci in conto proprio.
- Licenze.
- Commissione per le licenze, esame e parere.
- Elencazione delle cose trasportabili.
- Revoca delle licenze.
- Ricorsi.
- Servizi di piazza e di noleggio.
- Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.
- Trasporti internazionali.

C) Navigazione.

- Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale;
- Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.
- Navi e galleggianti.
- Unità da diporto.
- Costruzione delle imbarcazioni da diporto.
- Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.
- Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.
- Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.
- Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.
- Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.
- Competenze del R.I.Na..
- Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.
- Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.
- Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.
- Noleggio e locazione.
- Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.
- Regime fiscale ed assicurativo.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.
- Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.
- Validità e revisione delle patenti nautiche.
- Norme per l'esercizio dello sci nautico.

D) Il P.R.A.

- Normativa P.R.A.
- Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.).
- Iscrizioni e nazionalizzazioni.
- Trascrizioni.
- Annotazioni.
- Cancellazioni.
- Compilazioni note di richiesta formalità.
- Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) – Emolumenti A.C.I. – Imposta di bollo.

E) Il regime tributario.

- Le imposte dirette ed indirette in generale.
- L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.
- Fatturazione delle operazioni.
- Fatturazione delle prestazioni professionali.
- Ricevuta fiscale: forma e contenuti.
- Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intracomunitarie.
- Registri contabilità IVA.
- Dichiarazione annuale IVA.
- Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.
- Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.

ALLEGATO 2

PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE ___ SERVIZIO___

**ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI CONSULENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DI CUI ALLA LEGGE 264/91**

N. _____

Marca da Bollo del valore corrente
--

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ con la quale si è preso atto del verbale del giorno _____ della Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'idoneità di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso le autoscuole, istituita presso la Provincia di Pescara;

Visto l'esito positivo della prova d'esame sostenuta in data _____;

Visto la legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5;

Visto l'articolo 105, comma 3 lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264", adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale num. _____ del _____;

ATTESTA

che il sig. _____ nato a _____ il _____, a seguito d'esame sostenuto con esito positivo in data _____, è **professionalmente idoneo** all'esercizio dell'attività di **Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto** di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni.

Pescara, _____

Timbro d'ufficio

IL DIRIGENTE